



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2012

=====

ADDI' 26/01/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - MALCOTTI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 28

Oggetto:

Legge Regionale 18 marzo 2011 n.3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. Indirizzi per la concessione dei contributi.



28 26 GEN. 2012 R

Oggetto: Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. Indirizzi per la concessione dei contributi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 3, concernente: "Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo";

VISTA la nota prot. n. 456877/DA/10/23 del 24.10.2011 indirizzata alla Direzione Regionale Attività della Presidenza con oggetto: richiesta consulenza aiuti di stato - L.R.3/2011

VISTA l'e-mail dell'Area "Coordinamento per la normativa europea - Aiuti di stato e procedure di infrazione", acquisita dall'Area Valorizzazione e sostenibilità del territorio rurale, con prot. n. 480549 del 09.11.11;

DATO ATTO che la predetta L.R. 3/2011 all'art. 4 "indirizzi per la concessione dei contributi" prevede in particolare che con propria deliberazione si deve procedere alla fissazione dei principali criteri applicativi della Legge medesima, nella quale, sono stabiliti:

- il numero minimo di imprese agricole aderenti al Consorzio fidi;
- la misura dei contributi;
- i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
- le priorità nella erogazione dei contributi;
- i criteri cui devono attenersi i Consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;
- gli obblighi dei Consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;
- le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi;

CONSIDERATO che i contributi previsti dalla L.R. 3/2011 possono essere concessi previa conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riserva di apportare alla stessa deliberazione eventuali modifiche qualora richieste dalla Commissione medesima;

RITENUTO di approvare nella formulazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il documento "Indirizzi per la concessione dei contributi" di cui all'art 4 della L.R. 3/2011, nei quali sono definiti i criteri e le modalità per la sua attuazione;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del

17/01/2012 R

All'unanimità



28 26 GEN. 2012 *ba*

DELIBERA

di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di approvare nella formulazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il documento "Indirizzi per la concessione dei contributi", di cui all'art 4 della L.R. 3/2011, nel quale sono definiti i criteri e le modalità per la sua attuazione;

2) che i contributi previsti dalla L.R. 3/2011 possono essere concessi previa conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riserva di apportare alla stessa deliberazione eventuali modifiche qualora richieste dalla Commissione medesima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.



ALLEGATO DGR di
attuazione della l.r. 3

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 27 GEN. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 28 *ra*
DEL 26 GEN 2012

**LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2011 N. 3
INTERVENTI IN FAVORE DI ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI NEL
SETTORE AGRICOLO**

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 1

Consorzi fidi: requisiti

Per poter beneficiare delle provvidenze della legge regionale 3/2011, i Consorzi fidi, come definiti dall'articolo 1 della l.r. 3/2011 e di seguito denominati Consorzi, devono:

- 1) essere costituiti da un numero minimo di 400 imprese agricole aderenti al Consorzio;
- 2) avere finalità di mutualità, perseguite mediante prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito alle imprese socie o consorziate, nonché la prestazione a favore delle stesse imprese di servizi connessi o strumentali al rilascio delle garanzie, così come disciplinato dall'art. 13 della Legge 326/2003;
- 3) avere sede operativa nella Regione Lazio, esercitare la loro attività nell'ambito del territorio regionale e garantire la piena operatività almeno sul territorio di una Provincia. Le sedi di cui sopra devono risultare censite formalmente sia presso la competente CCLIAA territoriale, sia presso il pubblico albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- 4) obbligarsi con decisione dell'organo deliberante, al momento della presentazione della domanda dei contributi, alla tenuta di separate contabilità, con l'apertura del relativo conto dedicato, per le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, 2° comma, della l.r. 3/2011;
- 5) essere iscritte nell'elenco istituito presso la Banca d'Italia, quali confidi abilitati ai sensi degli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 6) avere, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, consistenze patrimoniali, fondi rischi e capitale sociale non inferiore a quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 326/2003;
- 7) non essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà", pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea (GUUE) C 244 del 1° ottobre 2004.


ARTICOLO 2

*Beneficiari finali - Requisiti soggettivi
Operazioni ammesse a garanzia*

I Consorzi considereranno soggetti ammissibili ai fini della prestazione dell'assistenza tecnica e della garanzia gli imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2135 del c.c., che rientrano nella categoria di piccole e medie imprese (PMI) come disciplinata nell'Allegato I del regolamento CE N. 800/2008 della Commissione europea, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato - regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicata sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008.

I Consorzi dovranno in ogni caso escludere dai benefici:

- le Organizzazioni Sindacali agricole di categoria, pur socie dei Consorzi;
- le imprese in difficoltà, ai sensi della citata comunicazione della Commissione 2004/C 244/02;



- le imprese che sono destinatarie di un ordine di restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato taluni aiuti, ricevuti in precedenza, illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato, detti aiuti. A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare apposita dichiarazione.

La garanzia potrà essere prestata dai Consorzi per le sole operazioni contemplate in regime di aiuti europei, nazionali o regionali regolarmente autorizzati dalla Commissione.

ARTICOLO 3

Fondo rischi

Oltre a quanto contemplato al precedente articolo 1 punto 4), i Consorzi dovranno inoltre impegnarsi alla destinazione dei contributi di cui all'art. 1 lett. a) della l.r. 3/2011 alla costituzione del Fondo rischi, con assoluto divieto di destinazione ad altre finalità. Si intende per fondo rischi l'ammontare delle somme liquidate dalla Regione depositate su conti correnti intestati ai Confidi presso banche convenzionate a fronte di finanziamenti concessi e garantiti a favore dei beneficiari finali di cui all'art. 2. Ai Consorzi che si avvarranno del contributo pubblico è fatto espresso divieto di distribuzione di utili, riserve e/o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Confidi, nonché di destinare i contributi di cui alla lett. a) della l.r. 3/2011 a spese di funzionamento. In caso di scioglimento il Consorzio è comunque tenuto alla restituzione dei contributi non utilizzati, unitamente all'eventuale quota degli utili maturati sulla gestione del fondo.

ARTICOLO 4

Assistenza tecnica

Per attività di consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria si intende l'esecuzione di: business plan, consulenza contrattuale e aziendale, ottimizzazione della gestione finanziaria, valutazione della sostenibilità economica e finanziaria di investimenti, istruttoria tecnico finanziaria rivolta a facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole, altre attività di carattere strumentale esercitabili dai Consorzi a norma di legge e regolamenti Ministeriali e Banca d'Italia.


I contributi alle imprese saranno concessi in conformità a quanto disposto dal punto IV. K degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013, pubblicato su GUUE n. 319 del 27/12/2006. I servizi connessi all'attività di consulenza ed assistenza tecnico-finanziaria devono essere resi disponibili a tutte le imprese agricole esercenti la propria attività nel contesto territoriale della Regione. Per i non soci del Consorzio eventuali contributi ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

L'importo globale degli aiuti concessi per tali servizi non potrà superare l'importo di € 15.000 per beneficiario finale nell'arco di tre esercizi finanziari.

I Consorzi dovranno verificare, attraverso autocertificazione rilasciata dal beneficiario a termini del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46 lett. O), che l'importo dell'aiuto non superi il massimale di cui al comma precedente.

Le autocertificazioni dovranno essere sottoposte a verifica campionaria dall'organo di revisione del Consorzio, per un campione non inferiore al cinque per cento. Le eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la revoca dell'aiuto e la sua restituzione con la maggiorazione degli interessi legali, saranno perseguibili penalmente a termini di legge.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario finale la persona fisica o giuridica che fruisce dei servizi.



L'attività dei Consorzi sarà svolta di preferenza con proprio personale, altrimenti, se con personale esterno, la scelta verrà effettuata secondo i criteri obiettivi di trasparenza e non discriminazione.

ARTICOLO 5
Criteria per l'erogazione delle garanzie

I Consorzi, nel concedere la garanzia alle imprese, devono rispettare quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della l.r. 3/2011.

I Consorzi dovranno verificare, attraverso autocertificazione rilasciata dal possibile beneficiario a termini del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 art. 46 lett. O), che i limiti di aiuto non superino quelli stabiliti dalla vigente normativa europea sugli aiuti di Stato. Le autocertificazioni dovranno essere sottoposte a verifica campionaria dall'organo di revisione del Consorzio, per un campione non inferiore al cinque per cento. Le eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a comportare la revoca della garanzia e la restituzione dell'aiuto maggiorato degli interessi, saranno perseguibili penalmente a termini di legge.

Il valore della garanzia verrà calcolato, con deduzione dei corrispettivi pagati, secondo il seguente schema: **A)** = Capitale garantito; **B)** Tasso ordinario di mercato per operazioni di credito agrario riferito all'ambito regionale espresso in percentuale; **C)** Tasso, espresso in percentuale, accordato dal ceto bancario per operazioni assistite da garanzia Confidi, documentate tramite convenzioni;

VALORE DELLA GARANZIA (EQUIVALENTE SOVVENZIONE) = A * [SPREAD (B-C)]

A seguito di tale computo i Consorzi dovranno comunicare agli utenti l'ammontare definitivo dell'equivalente sovvenzione dell'aiuto, ovvero il valore della garanzia. In base a tale comunicazione il beneficiario finale dovrà rilasciare l'autocertificazione di cui al precedente comma 2, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, art 46 lett., O), attestando che l'aiuto da concedere sotto forma di garanzia, cumulato con gli altri aiuti già concessi, non superi i limiti di aiuto stabiliti dalla vigente normativa europea sugli aiuti di Stato.

In ogni caso, i Consorzi che presenteranno domanda per l'accesso ai contributi, dovranno trasmettere in via preventiva all'amministrazione regionale le Convenzioni stipulate con il ceto bancario, ai fini della rilevazione del valore della garanzia. Dovranno formare oggetto di comunicazione anche le eventuali variazioni delle citate Convenzioni.

I Consorzi saranno tenuti a richiedere un premio per la prestazione della garanzia, stabilito in forma variabile dai Consorzi medesimi in relazione al tipo di garanzia prestata e corrisposto di norma in unica soluzione anticipata.



ARTICOLO 6

Limite massimo dei contributi ai Consorzi fidi

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla l.r. 3/2011 l'entità massima del contributo regionale non può essere comunque superiore:

1. al 70 per cento del fondo rischi già costituito dai Confidi, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) della l. r. 3/2011;
2. all'80 per cento delle spese ammissibili e rendicontate annualmente per le finalità di cui all'art.1, comma 2) lett. b) della l.r. 3/2011.

Enti ed organismi pubblici potranno intervenire soprattutto in caso di insufficienza di risorse, per limitazioni degli stanziamenti regionali, nelle forme ed entro i limiti di cui all'art. 3 della Legge regionale e secondo quanto sopra specificato.

ARTICOLO 7

Modalità di concessione delle garanzie

La garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. La garanzia non potrà assistere più dell'80% del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere. Gli importi garantiti non devono superare la soglia di 2,5 milioni di euro per impresa.

L'attivazione della garanzia dovrà essere contrattualmente subordinata alla condizione specifica dell'esaurimento delle procedure esecutive di riscossione del credito, ivi comprese quelle di liquidazione o fallimento.

Il contratto di garanzia farà riferimento alla normativa di settore vigente e alle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 8

Criteri e modalità di ripartizione dei contributi tra i Consorzi fidi

Nei limiti dello stanziamento annuale e dei massimali di cui al precedente articolo 6, i contributi regionali saranno ripartiti fra tutti i Consorzi aventi diritto in base a criteri di proporzionalità diretta basati sull'entità del fondo rischi (40%), del patrimonio di garanzia (20%) e degli impieghi già effettuati (40%) a valere sul fondo rischi.

In fase di prima applicazione gli stessi parametri sono riferiti alle consistenze (fondo rischi, patrimonio di garanzia e impieghi effettuati) già costituite dai Confidi nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Almeno il 70% dell'assegnazione così complessivamente definita dovrà essere assegnata dai Consorzi alle finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della l.r. 3/2011.



ARTICOLO 9

Trasparenza nella gestione Controllo sui Consorzi fidi

I Consorzi nella gestione dovranno attenersi a criteri di professionalità, trasparenza e di non discriminazione con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie. Nei limiti delle disponibilità finanziarie dovranno procedere ad istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A tale scopo dovranno costituire un protocollo generale, nel quale andranno registrate in arrivo le domande pervenute con l'apposizione sulle stesse del numero di registrazione e della data, secondo le correnti disposizioni in materia.

L'organo di controllo del Confido avrà l'obbligo di referto annuale alla Direzione Regionale Agricoltura circa la conformità della gestione alla normativa europea, nazionale e regionale. All'atto di concessione del contributo, il Consorzio si dovrà obbligare a fornire alla Direzione regionale Agricoltura, a semplice richiesta, ogni documentazione necessaria a consentire la vigilanza da parte della Direzione medesima.

ARTICOLO 10


Relazioni informative

I Consorzi si dovranno impegnare ad inviare all'Amministrazione Regionale una relazione annuale ed entro il mese di marzo, indicando:

- i dati sui costi di accesso alle garanzie;
- numero e importo totale delle garanzie concesse, compresa l'indicazione dei tipi ed obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es. Garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato);
- dati sull'importo totale delle garanzie in essere;
- casi di inadempimento su tutti i prestiti garantiti, compreso l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto delle somme recuperate);
- dati dettagliati relativi all'attività di assistenza tecnica prestata nel corso dell'anno
- e comunque le informazioni dettagliate al punto 6 della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie" (2008/C 155/02), pubblicata sulla GUUE C155 del 20 giugno 2008.

La relazione dovrà inoltre contenere per ogni singola impresa che ha richiesto l'attivazione della garanzia:

- l'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
- la data della domanda di aiuto dell'impresa agricola;
- la data del provvedimento formale di concessione dell'aiuto;
- l'ammontare del prestito erogato dalla banca e la sua durata
- la garanzia prestata (importo garantito e percentuale garantita);
- la documentazione bancaria, in originale o in copia conforme all'originale, relativa alle operazioni rendicontate (piani di ammortamento dei finanziamenti concessi contenenti tra l'altro, il nominativo del beneficiario, l'importo, la durata, il tasso di interesse, la data di



erogazione, nonché la dichiarazione della banca che attesti l'effettiva erogazione del finanziamento alle aziende beneficiarie).

Detta relazione dovrà essere munita del visto di regolarità dell'organo di controllo interno del Consorzio.

ARTICOLO 11
Disposizioni successive

Con determinazioni successive saranno predisposti gli avvisi pubblici per l'individuazione dei confidi che beneficeranno, sulla base dei requisiti definiti al precedente art. 1, del sistema di contribuzione previsto dalla l.r. 3/2011 e per la ripartizione annuale dei fondi stanziati nel bilancio regionale, nonché gli ulteriori atti conseguenti.

ARTICOLO 12
Esame della Commissione Europea

I contributi previsti dalla l.r. 3/2011 sono concessi previa conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riserva di apportare alla stessa deliberazione eventuali modifiche qualora richieste dalla Commissione medesima.

